



# U.L.S.A.

UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA

SEGRETERIA DI STATO

Sezione per gli Affari Generali

N. 399.566/A

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

## DETERMINAZIONE DELL'AGGIUNTA SPECIALE DI INDICIZZAZIONE

Il Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 7 del mese di maggio dell'anno del Signore 2018, ha ritenuto necessaria una revisione della determinazione dell'Aggiunta Speciale d'Indicizzazione (di seguito A.S.I.).

### TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1

Le seguenti disposizioni si applicano per il personale appartenente alle Amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

### TITOLO II

Modalità operative

Art. 2

1) L'A.S.I. è determinata in base all'indice ISTAT medio dei prezzi al consumo – senza tabacchi – per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) della Provincia di Roma dell'anno solare immediatamente precedente a quello dal quale decorre l'aggiornamento.

2) L'A.S.I. è corrisposta sommando i due seguenti addendi:

a) con l'applicazione del 70% dell'indice ISTAT sui primi € 130,00 (euro centotrenta/00) della retribuzione mensile base di livello;

b) con l'applicazione del 100% del detto indice ISTAT sulla quota residua della retribuzione mensile base di livello.

### Art. 3

A partire dal 1 gennaio di ogni anno, l'A.S.I. è corrisposta ogni mese, per tredici mensilità, in misura pari alla variazione percentuale media annua, calcolata e pubblicata dall'ISTAT, del predetto indice FOI rispetto al valore medio dell'anno precedente.

La variazione percentuale media annua è pari al rapporto tra l'indice medio annuo FOI – senza tabacchi – della Città di Roma – dell'anno solare t e l'indice medio annuo dell'anno solare t-1, moltiplicato per 100, meno 100; il risultato finale viene arrotondato a 1 decimale.

$$\frac{It}{It-1} \times 100 - 100$$

It-1

### Art. 4

Il valore dell'A.S.I. erogato nell'anno precedente non subisce variazioni nel caso in cui la misura della variazione percentuale media annua di cui all'art. 3 risulti pari o minore di zero.

### Art. 5

Il meccanismo di cui al precedente art. 2, è pienamente operativo fino ad un tetto annuo massimo d'inflazione del 5,00%; al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad operare nel limite prestabilito del 5,00% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione.

#### Art. 6

1) L'A.S.I. è tenuta separata dallo stipendio base di livello

2) Ha effetto ai fini della pensione e della liquidazione.

#### Art. 7

La Segreteria di Stato, ogni due anni, valuta se l'A.S.I. è da conglobare nelle retribuzioni di base.

### TITOLO III

#### Entrata in vigore

#### Art. 8

Con decorrenza 1 gennaio 2019, l'A.S.I. è determinata con cadenza annuale secondo i criteri di calcolo illustrati negli articoli precedenti.

Dal Vaticano, 14 maggio 2018

Pietro Card. Parolin